



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE N. 57 del 30/12/2022

OGGETTO

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA AI SENSI DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA, AMBIENTALE, AGRICOLA E SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA NEL COMPENSORIO DEL CONSORZIO

FIRMATO

Il Responsabile del Settore

Alessia Tonello

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA AI SENSI DEL
PROTOCOLLO SPERIMENTALE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA, AMBIENTALE, AGRICOLA E SANITARIA
PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA NEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO**

SMART CIG ZE73959823

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art.19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- la Legge Regionale n. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 16 a norma del quale i piani di controllo della fauna, oltre che dai soggetti di cui all'art. 19 della predetta legge 157/92, possono essere attuati da Coadiutori appositamente abilitati;
- la Legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;
- la Legge n. 221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a), prevede che, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art.2, gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima, vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima legge 157/92;
- il Piano Regionale di controllo della nutria, di durata quinquennale finalizzato all'eradicazione della nutria, di cui alla D.G.R. n. 551/2016 del 18/04/2016 come integrato con la DGR 111 del 31/01/2018 e con la DGR 173/2021 affida l'attuazione del Piano ai Comuni per le aree urbane ed alle Città Metropolitane per le superfici agro-silvo-pastorali;

Dato atto che

- la nutria, essendo un roditore essenzialmente erbivoro, si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole; inoltre le tane possono costituire, in caso di collasso, un grave pericolo particolare per gli addetti alla guida dei mezzi agricoli;
- la popolazione di questo animale alloctono entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protette, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
- la situazione creata a seguito del cambiamento continuo e repentino della disciplina del contenimento della popolazione della nutria, animale alloctono considerato fattore di minaccia come sopra riportato, hanno gravemente menomato, rallentato ed, in alcuni casi addirittura impedito per lunghi periodi l'attività di contenimento, tanto da permettere una proliferazione della popolazione della nutria sull'intero territorio comunale anche in prossimità dei centri abitati come confermato dalle numerose segnalazioni che pervengono da parte sia di agricoltori, sia da parte di privati cittadini che vedono invase da tali roditori le proprietà private;
- gli interventi di limitazione, per essere efficaci, devono necessariamente assumere caratteristiche di capillarità e di continuità sia temporale che spaziale;
- è evidente come il Piano Regionale di cui sopra, abbia fortemente rallentato, se non addirittura sospeso, le attività di contenimento da parte dei coadiutori;

Rilevato che il settore Agricoltura della Regione Emilia-Romagna – Pianificazione e Osservatorio Faunistico ha precisato che è facoltà dei comuni attivare convenzioni per attuare in autonomia l'attività di controllo e contenimento della nutria quale azione integrativa di coordinamento al piano regionale;

Valutato che:

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale, partecipazione e autogoverno della società civile valorizzando e sostenendone le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati. Detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Atteso che per l'attuazione di piani di limitazione e controllo numerico della fauna selvatica, la Provincia (ora Città Metropolitana) si avvale anche dei "Coadiutori nelle attività di controllo faunistico", apposite figure abilitate a seguito di un esame sostenuto presso la Regione Emilia-Romagna secondo le disposizioni di cui alla DGR 1104 del 18/7/2015 e art. 16 comma 3 della L.R. 15/2/1994 e s.m. e i.;

Ritenuto opportuno e necessario permettere a squadre di volontari costituite da COADIUTORI regolarmente autorizzate dalle Città Metropolitane secondo quanto riportato al punto precedente, di esplicare la propria attività nell'ambito delle operazioni di cattura ed abbattimento oggetto del presente atto;

Evidenziato che le necessarie operazioni di contenimento dovranno in ogni caso avvenire nel pieno rispetto delle procedure approvate in merito dalla Regione Emilia con delibera GR n. 551 del 18.04.2016, come integrato con la DGR 111 del 31/01/2018, nonché con la DGR 173/2021 in particolare alle disposizioni dettagliate nell'allegato A alla stessa delibera al capitolo 3 "Metodi d'intervento" riguardo i metodi di soppressione consentiti e l'uso delle gabbie;

Tenuto conto della nota inviata dal Consorzio della Bonifica Renana in data 22/12/2022 assunta con prot. Gen. 12809/22 con cui è stato trasmesso il PROTOCOLLO SPERIMENTALE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA, AMBIENTALE, AGRICOLA E SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA NEL

COMPENSORIO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA sottoscritto dagli Enti aderenti tra cui l'Unione Reno Galliera

Ritenuto opportuno a tale scopo, ai sensi del PROTOCOLLO SPERIMENTALE contribuire alle spese sostenute dal Consorzio della Bonifica Renana per il perseguimento delle finalità pubbliche previste dal protocollo medesimo

Ritenuto opportuno prevedere la concessione di un contributo come segue:

ENTE	Entità contributo
Consorzio della Bonifica Renana	€ 1.500,00
totale	€ 1.500,00

Dato atto che alla presente è stato assegnato il seguente codice **SMARTCIG ZE73959823**;

Dato atto che i presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 - art. 151 T.U. DLGS 267/2000).

Considerato che l'istruttoria del presente atto è stata curata dal sottoscritto proponente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di riconoscere al Consorzio della Bonifica Renana un contributo di Euro 1500,00 quale riconoscimento delle spese sostenute per il perseguimento delle finalità pubbliche previste dal PROTOCOLLO SPERIMENTALE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA, AMBIENTALE, AGRICOLA E SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA NEL COMPENSORIO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA sottoscritto dagli Enti aderenti tra cui l'Unione Reno Galliera;
2. di impegnare e imputare la spesa di Euro 1.229,51 al netto di iva 22% pari a Euro 270,49 per una spesa complessiva di Euro 1.500,00 imputandola al capitolo 3350-90 "Trasferimento altri Enti", del bilancio 2022 che offre adeguata disponibilità;
3. si precisa che con la ditta si provvederà alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 26 c. 4 del Regolamento Comunale dei Contratti e si provvederà alla liquidazione in unica soluzione su presentazione della fattura a seguito di verifica positiva del servizio eseguito;
4. di impegnare i soggetti incaricati ad eseguire le manutenzioni a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010, nel testo vigente, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" così come meglio specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
5. si dà atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, necessita dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 c. 9 del TUEL D.lgs 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto;
6. di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2012.

SETTORE_III: Edilizia, Urbanistica, ambiente, prot.civile

DETERMINAZIONE n. 57 del 30/12/2022